

**CONVENZIONE, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME NON AUTENTICATE,
TRA IL COMUNE DI VIBO VALENTIA E LA DITTA.....
PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI EROGANTI IL
RESTO**

L'anno (*anno*) e questo dì (*giorno*) del mese di (*mese*) presso la sede del Comune di Vibo Valentia Piazza Martiri D'Ungheria snc.

Premesso che:

- con delibera di G.M. 163 del 10 maggio 2012 sono state date direttive al dirigente del settore Ambiente affinché attivi tutte le procedure necessarie volte all'acquisizione del servizio di apparecchi distributori automatici di bevande da installare nel Parco Urbano di Vibo Città; in seguito a procedura di gara il servizio è stato affidato alla Ditta (*Ditta fornitrice*) individuata a seguito di procedura di gara;

Tutto ciò premesso:

T R A

Il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Vibo Valentia Arch. Demetrio Beatino (CF 00000000000000), per conto dell'Amministrazione Comunale P.I. 302030796;

E

Il Sig., nato a..... il residente a , via....., il quale interviene in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta....., che in seguito, per brevità, sarà chiamato anche gestore (Codice fiscale, P.IVA.....);

Si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Vibo Valentia autorizza la Dittaad installare e gestire nel Parco Urbano di Vibo Città n. **x (ics)** distributori automatici di bevande calde e fredde. Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata del servizio è di **anni x (ics)** con inizio dal 01/08/2012 e termine il 31/07/2012, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e senza oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre che nei casi previsti dal successivo art.5, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori (o anche regolamenti o norme commerciali o igienico-sanitarie), contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di ristoro all'interno del Parco.

Indipendentemente dai casi previsti nella presente convenzione, l'Amministrazione ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- per abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore,
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel bando di gara,
- per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio,
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio,
- quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento,
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità:

1. l'espletamento di ogni adempimento previsto dalla Normativa vigente per la disciplina e l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa;
2. la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge;
3. gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle macchine e alla dotazione e pulizia dei contenitori per i rifiuti;
4. la pulizia degli spazi di pertinenza delle macchine;
5. l'impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto sanitario e di cartellino di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro;
6. le responsabilità relative a danni che potessero derivare al Comune o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine o degli impianti;
7. qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;
8. la disponibilità del gestore a non ostacolare l'eventuale attività di cantiere ed a collaborare nella ricerca di soluzioni alternative rispetto agli spazi da occupare per l'erogazione del servizio.
9. l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti dell'utenza e del Comune;
10. la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
13. la fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente dimensionate rispetto alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del servizio, provvedendo alla loro installazione, manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per il Comune.

Il gestore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienicosanitarie vigenti;
- ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atte a garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- a rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto;
- ad osservare ogni e qualsiasi disposizione del Dirigente del Settore Ambiente circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine;
- a garantire la freschezza e l'igienicità dei prodotti e a non variare;
 - a garantire che i prezzi dei prodotti distribuiti dovranno essere inferiori a quelli di mercato;
 - a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti alla applicazione del D.Lgs. n.81/2008;
- a garantire che i distributori siano forniti di sistemi automatici di controllo sull'incasso; l'Amm. Comunale sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore.

ART. 4 - CORRISPETTIVO ANNUO

Il gestore verserà al Comune, anticipatamente, per ogni anno di contratto e per l'insieme dei distributori installati, € _____ e mensilmente entro giorno 15 la percentuale sulle vendite pari _____%.

Gli incassi dovranno essere prelevati da incaricati della ditta affidataria ed alla presenza di un funzionario comunale che dovrà avere un preavviso di 48 ore;

I versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario (a: Comune di Vibo Valentia Piazza Martiri D'Ungheria Banca di XXXXX – Ag. di XXXX; IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) indicando la causale “**contributo distributori bevande**”. Per l'avvio del contratto i versamenti dovranno avvenire contestualmente al completamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività.

Per gli anni successivi, i versamenti dovranno essere effettuati ad inizio anno contrattuale , e comunque entro il 15 gg .

ART. 5 - CONTROLLI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE

La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente del settore Ambiente o suoi delegati. In caso di esito negativo di un'azione di controllo, il Dirigente contesterà per iscritto il fatto al gestore. Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso di inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente convenzione.

ART. 6 - SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Gestore. In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Vibo Valentia.

Per l'atipicità del contratto, non è prevista evidenziazione di costi per la sicurezza, che sono a totale carico del gestore.

ART. 7 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Preso atto che le azioni d'interferenza da parte della Ditta appaltatrice sono di modesta entità e comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi del Parco, si ritiene che tra soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito siano sufficienti a non alterare il grado di sicurezza generale dell'istituto, ed in particolare:

- La collocazione dei distributori verrà effettuata evitando intralci significativi.
- Le operazioni di installazione verranno effettuate in momenti, concordati con i responsabili del parco, con basso afflusso di utenza;
- Le operazioni di manutenzione e di rifornimento potranno avvenire durante l'orario di apertura del Parco.
- Ogni distributore deve avere indicato il nome della ditta e il numero di telefono e fax.
- Il gestore fornirà un elenco degli operatori incaricati per le operazioni di manutenzione e rifornimento, che dovranno essere facilmente identificabili.
- Per eventuali operazioni di installazione o manutenzione complessa, che richiedano manovre potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno l'Amministrazione, che darà indicazioni al personale di sorveglianza per garantire il necessario isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito.
- Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
- Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale (elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario.
- Il gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza.
- Qualora, per qualsiasi motivo, il gestore non sia in grado di rinnovare i prodotti eliminando quelli scaduti, informerà i responsabili del Parco, che provvederanno a far apporre sulle macchine avvisi di “**NON UTILIZZARE-FUORI SERVIZIO**”.

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono quindi essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali , pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi nulli.

Il Titolare della (*Ditta*)
(Sig.)

Il Dirigente
(arch. Demetrio Beatino)
